



Aziende ancora lontane dal predisporre una strategia per la gestione e la protezione dei dati

# Big data e IA, per gli studi legali le sfide del diritto sono hi tech

Il tema della cybersecurity vede gli avvocati in prima linea

PAGINE A CURA  
DI ANTONIO RANALLI

**T**ecnologia sempre più centrale, sia nel Paese che nelle attività di cui si occupano gli studi legali d'affari. Artificial Intelligence, Big Data e Cybersecurity sono temi all'ordine del giorno per i professionisti. Secondo uno studio realizzato dalla law firm internazionale **Osborne Clarke** in collaborazione con Ecla, che ha coinvolto oltre 400 general counsel europei, quasi 2/3 delle aziende europee offre già oggi prodotti/servizi data-driven e il 26% pianifica di farlo entro il prossimo futuro, ma solo il 36% dispone di una strategia sui dati. Questi ultimi derivano per l'82% da dataset forniti dai clienti e nel 64% dei casi sono dati già presenti in un database interno trattati per nuove finalità. Inoltre il 42,5% delle aziende sta sviluppando prodotti/servizi data-driven in collaborazione con terze parti commerciali. Insomma, il tema dei big data apre nuove sfide al mondo dei giuristi.

«Tra le materie di maggiore interesse per le aziende oggi abbiamo sicuramente la cybersecurity», spiega **Giulia Zappaterra**, avvocato del dipartimento Intellectual Property & Technology di **Dla Piper**. «Ci troviamo infatti ad assistere molti clienti sia in caso di eventuali attacchi che possono portare a da-

ta breach delle più svariate dimensioni e quindi richiedono comunicazioni alle autorità competenti anche a livello globale, sia a gestire direttamente i rapporti con i *threat actor*. Ma quello che vediamo essere il trend maggiore è sicuramente la *compliance* in materia di cybersecurity, che sta diventando sempre più importante. Infatti sia le aziende che rientrano nel perimetro cibernetico, sia quelle che non vi rientrano, spesso hanno bisogno di assistenza nel determinare la resilienza delle proprie policy in materia di cybersecurity, e più in generale di sicurezza al fine di poter dimostrare alle autorità di aver adottato i presidi necessari a tutelare i sistemi informatici della società stanno prendendo coscienza del fatto che è necessario non solo adottare sistemi idonei a proteggersi da eventuali attacchi, ma anche adottare policy interne che tutelino l'azienda dai comportamenti interni (ad esempio anche dei propri dipendenti) e dimostrare di aver fatto quanto necessario attraverso procedure valide e applicabili. Si passa quindi da un contesto di pura sicurezza tecnica a quello di sicurezza anche documentale, volto a dimostrare le proprie buone pratiche e la prontezza nel reagire ai rischi di cybersecurity».

L'Intelligenza Artificiale è una delle più importanti appli-





cazioni dell'economia dei dati. «Combinando dati, algoritmi e potenza di calcolo, l'intelligenza artificiale oggi può determinare la crescita e il successo di un paese sul mercato internazionale, influenzando sulla sua posizione e sul suo peso dello stesso rispetto alle altre potenze mondiali», spiega **Ivan Rotunno**, of Counsel nella practice Leader Cybersecurity & Data Protection di **Orrick Italia**. «Già nel 2018, l'Europa aveva manifestato il proprio interesse verso lo sviluppo e l'impiego dell'IA con la presentazione di un piano coordinato di 70 azioni comuni messi in atto per una cooperazione più stretta ed efficiente, nell'ambito della ricerca, degli investimenti e della cooperazione internazionale. Il tema dell'attrattiva per l'Europa è centrale nell'approccio a un mercato già dominato da grandi potenze internazionali che lasciano poco spazio alla concorrenza in termini di sviluppo di nuove tecnologie. Per questo, nell'ultimo triennio, sono state realizzate normative e proposte specifiche per la regolamentazione delle reti e dei servizi, tramite il Digital Services Act («Dsa»), il Digital Market Act («Dma») per la gestione delle piattaforme e della concorrenza, e il Digital Governance Act («Dga») e il Data Act per l'accessibilità al valore rappresentato da quei dati. Tra questi il Dga, che costituisce l'ultimo testo adottato dal Parlamento Ue, promuove la condivisione dei dati e un certo livello di neutralità dei digital markets, disciplinando il riutilizzo di alcune informazioni dal settore pubblico, per favorire maggiormente la circolazione dei dati in settori strategici. La normativa introduce il concetto di «altrui-

simo del dato» e offre alle imprese un nuovo modello di gestione dati che potrebbe portare alla crescita del business».

Per **Gian Marco Rinaldi**, counsel del dipartimento di Proprietà Intellettuale di **Bird & Bird** «nella pratica professionale ci si imbatte sempre più spesso in progetti di sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e nella richiesta di regolarne compiutamente i profili legali e contrattuali. Assistiamo, allo stesso tempo, al nascere nell'Unione Europea di normative che consentono di implementare e utilizzare l'intelligenza artificiale secondo principi di sicurezza e affidabilità. È evidente che ci troviamo solo all'inizio di una delle più importanti rivoluzioni tecnologiche della storia. Macchine che identificano e analizzano gli oggetti della realtà, macchine che imparano dalla loro esperienza e modificano di conseguenza i propri comportamenti, macchine in grado di au-

toprogrammarsi. Enormi quantità di dati raccolti da sensori in tutto il mondo per realizzare forme di machine learning straordinariamente efficaci. Ogni settore sociale e produttivo può beneficiarne: salute, energia, trasporti, industria, ambiente, agricoltura, ricerca scientifica. Simili tecnologie pongono sfide immani. Il diritto, le norme e le regole contrattuali, sono gli strumenti che abbiamo per tentare di esercitare un controllo su ciò che accade o può accadere anche indipendentemente dalla volontà di chi crea o impiega questo genere di applicazioni. Il problema della sicurezza informatica è centrale. L'Ue sta per emanare la Direttiva Nis 2 che amplia gli obblighi relativi alla sicurezza e i soggetti interessa-





ti. Molti Stati, impazienti di creare barriere e difese di protezione, hanno emanato in ordine sparso normative nazionali che impongono, tra l'altro, a soggetti pubblici e privati ulteriori adempimenti in materia di cybersecurity».

Le tecnologie basate su Big Data costituiscono una fonte inesauribile di informazioni. Ciononostante, i dati da soli non bastano. E, invece, la convergenza tra Big Data e Intelligenza Artificiale che consente di sfruttare appieno il potenziale derivante dall'analisi dei dati. Grazie all'Intelligenza Artificiale, i Big Data sono in grado di «parlare» e di aiutare le aziende

ad assumere decisioni in modo veloce, preciso e supportato da valutazioni oggettive e di sistema. «Le istituzioni dell'Unione Europea riconoscono l'importanza dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale e la necessità di promuoverne lo sviluppo all'interno dell'Ue. Tuttavia, l'uso indiscriminato di queste tecnologie potrebbe anche determinare rischi per i diritti fondamentali dell'uomo», affermano **Italo de Feo**, Partner, e **Andrea Afferni**, Associate, di **Cms**. «Il timore di un loro uso improprio e distorto ha spinto il Consiglio e il Parlamento europeo ad avanzare una proposta di Regolamento (la n. COM (2021)206) con l'obiettivo di creare un mercato comune dell'Intelligenza Artificiale rispettoso dei valori europei. Il testo proposto classifica i prodotti che usano l'IA in base al rischio di impatto sui diritti fondamentali: più il prodotto è suscettibile di mettere in pericolo tali diritti, più sono severe le misure che vengono richieste (fino, ad esempio, al divieto totale del

prodotto). Se la proposta di Regolamento verrà approvata, saranno, ad esempio, proibiti strumenti che utilizzano tecniche subliminali o che sfruttano le vulnerabilità di un gruppo (età, disabilità fisica o mentale) per distorcere materialmente il comportamento di una persona appartenente a tale gruppo in modo tale da provocare o causare un danno. Il Regolamento si applicherà a tutti gli operatori economici, anche al di fuori dell'Unione europea, che immettono sistemi di IA nell'Unione. Un ruolo fondamentale dovrebbe poi essere svolto da un apposito Comitato europeo e da Autorità nazionali. L'iter per l'approvazione del Regolamento è ancora in corso e vi è l'obiettivo di ottenere il voto favorevole del Parlamento Europeo entro la fine dell'anno».

«L'articolo 32 del regolamento 679/2016 (Gdpr) enuncia espressamente l'obbligo, per i Titolari del trattamento, di attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nelle operazioni di trattamento di dati personali», spiega **Giovanna Boschetti**, counsel dello studio **Cba**. «Questa norma costituisce il cardine su cui l'Ue sta fondando il nuovo ecosistema giuridico di protezione e governance dei dati, sviluppato con l'implementazione della normativa europea e nazionale sulla cibersicurezza e con la Strategia per il mercato unico digitale nell'Unione Europea, che punta a regolamentare il settore e ad offrire chiare regole per la circolazione dei dati

nell'economia digitale. In questo contesto, anche l'utilizzo dei big data deve seguire le norme poste a tutela dei diritti e delle li-





bertà delle persone fisiche e le regole dettate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'Ue. In particolare, nella Proposta di Regolamento sull'IA, è indicato un elenco di pratiche di intelligenza artificiale vietate e sono sanciti precisi obblighi di trasparenza per i sistemi di IA. La riforma in atto coinvolge, inoltre, l'aggiornamento delle norme che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, in particolare delle piattaforme online sinora regolamentate dalla Direttiva 2000/31 UE e dei contenuti ammessi, per cui ogni operatore di settore deve in questa fase effettuare una compiuta valutazione dei propri asset e dei propri obiettivi strategici».

«Ogni giorno siamo chiamati a trovare soluzioni innovative in grado di supportare il business dei nostri clienti», afferma **Giangiaco­mo Olivi**, partner di **Dentons**, «ed è proprio ai nostri clienti che rivolgiamo la nostra attenzione – dall'eccellenza delle piccole realtà imprenditoriali ai grandi gruppi internazionali – perché siamo consapevoli delle peculiarità di questi settori e crediamo fortemente nella necessità di offrire risposte semplici a problemi complessi. Tra l'altro, il quadro normativo è in fermento: basti pensare che mentre parliamo sono in fase di discussione o di redazione e approvazione più di 15 proposte legislative europee che rivoluzioneranno questa materia e, da più punti di vista, introdurranno nuovi adempimenti per le imprese. Si parla, ad esempio, della proposta di Artificial Intelligence Regulation, ma anche del nuovo binomio Digital Market Act e Digital Service

Act o, ancora, della direttiva NIS2.0 in materia di cybersicurezza. Come professionisti di questo settore, quindi, ci aggiorniamo costantemente con l'obiettivo di anticipare le questioni e fornire un'offerta legale che sia (non solo attuale, ma anche) adattabile agli scenari futuri. Un'ultima nota sulla sicurezza informatica: numerosi studi confermano che gli attacchi informatici continuano ad aumentare – sia nel numero (+10% mondiale di cui un quinto nella sola Unione Europea) sia per severità (il 79% degli attacchi rilevati ha avuto un impatto «elevato», contro il 50% dello scorso anno) – e ciò fa presumere come la cybersecurity sia un campo in cui, nel prossimo futuro, ci saranno ulteriori interventi legislativi (anche a livello nazionale), oltre a ingenti investimenti in termini di compliance. In quest'ottica, si parlerà sempre di più di cybersecurity by design».

«Gli attori del mercato 4.0 richiedono un'assistenza legale sempre più veloce, puntuale e mirata per far fronte ai ritmi e alle dinamiche della smart economy», dice **Pietro Pouché**,

partner dello studio **Herbert Smith Freehills**. «In questo panorama, gli studi internazionali come Hsf hanno assunto una posizione di leadership nell'offerta e progettazione di servizi legali digitalizzati di ultima generazione. Tra questi, forte impulso è stato dato allo sviluppo di tecnologie innovative di intelligenza artificiale per semplificare la gestione e l'analisi di cause complesse. Combinando doti statistico/matematiche con l'esperienza dei professionisti del diritto, è stato infatti possibile sviluppare software in grado di identificare gli aspetti più critici





ci e le aree di maggiore incertezza connesse con una controversia, permettendo una precisa valutazione dei rischi e una maggiore consapevolezza nella scelta della strategia processuale. Non meno avanguardista è stato lo sviluppo di sistemi automatizzati per l'analisi dei Big Data condivisi nell'ambito di contenziosi e negoziazioni complesse o di software per la risoluzione delle problematiche connesse agli attacchi cyber che, analizzando automaticamente le informazioni sottratte, facilitano l'identificazione dei dati personali violati. Sempre in tema di sicurezza, la tecnologia della blockchain ha permesso di assicurare il controllo sulla circolazione delle informazioni sensibili mediante la creazione di un registro digitale che tiene una traccia indelebile di ogni trasferimento dei dati registrati. Sulla scia dell'innovazione, il nostro studio Herbert Smith Freehills ha lanciato *Ambition 2025*, un progetto di trasformazione digitale che permetterà di reinventare la stessa professione legale e offrire servizi innovativi e rivoluzionari.

L'attuale società algoritmica è caratterizzata da un nuovo immenso spazio pubblico digitale. «Un ruolo chiave, in questo spazio, è riservato dal legislatore europeo agli intermediari privati, cui è chiesto di identificare i contenuti illeciti e pregiudizievoli e di rimuoverli», spiega **Daniela De Pasquale**, partner di **Ughi e Nunziante**. «Da providers di servizi digitali, protetti dal paravento della *net neutrality*, essi assolvono ad una funzione di controllo, prima di ora prerogativa pubblicistica. Alcuni casi celebri, come «Cambridge Analytica» e successivamente, i cd. «Facebook papers» hanno ri-

velato che mediante i contenuti caricati sulle piattaforme è pos-

sibile influenzare le nostre vite, a partire dagli acquisti e dal comportamento economico fino alla salute fisica e mentale ed allo svolgimento dei processi democratici in politica. Sono oggi in fase di approvazione – tra le molte proposte di regolamenti europei – il «Digital Markets Act» (Dma) ed il «Digital Markets Act» (Dsa). Il Dma è focalizzato sugli squilibri economici e le pratiche commerciali scorrette dei soggetti che controllano l'accesso ai mercati digitali («gatekeepers»). Il Dsa mira ad introdurre, con un approccio orizzontale, regole per gli intermediari online e le loro responsabilità con riferimento alle diverse possibili tipologie di contenuti illeciti online. Emerge un aspetto di novità significativo: alle piattaforme il nuovo sistema di regole chiede un contributo che riveste importanza anche sotto il profilo etico. Basti pensare alla vicenda dalla sospensione del profilo Twitter, Facebook ed Instagram di Donald Trump dopo l'attacco al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. Questo potere di censura dei contenuti determina, di fatto, una parziale privatizzazione del controllo dell'ordine pubblico. Dal lato delle piattaforme certamente un onere gravoso e difficile da gestire. Dal lato dei cittadini e delle istituzioni una situazione di cui forse non vi è diffusa consapevolezza».

L'intelligenza artificiale, e in particolare i sistemi di «machine learning» e «deep learning» impongono nuovi interrogativi rispetto alla titolarità dei diritti sulle opere create da intelligenze artificiali. «E questo si applica alla musica, al giornalismo,





al gaming e molte altre discipline artistiche», afferma **Daniela Della Rosa**, partner di **Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Llp**, «se da un lato la protezione del software è pacifica, con i più recenti tipi di intelligenza artificiale, il programma del computer non è più uno strumento, bensì prende molte delle decisioni coinvolte nel processo creativo, senza l'intervento umano. Pertanto, è bene fare una distinzione tra le creazioni umane ottenute con l'assistenza dell'intelligenza artificiale e quelle generate autonomamente dall'intelligenza artificiale: mentre nel primo caso è chiaramente individuabile una (o più) persona fisica autrice dell'opera, nel secondo la questione diventa più complessa. In Italia e

nell'Ue, dove non esiste ancora una disciplina legislativa specifica, le norme esistenti sembrerebbero accordare protezione autoriale solo a opere create dall'ingegno umano e non artificiale. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato in varie occasioni che il diritto d'autore si applica solo alle opere originali e che l'originalità deve riflettere la "creazione intellettuale dell'autore". Alla luce di ciò, ci si interroga se certe opere dell'ingegno digitali possano essere ritenute originali qualora siano create autonomamente dall'intelligenza artificiale».

«Gli studi legali non sono esenti dall'impatto che l'innovazione ha su tutte le attività, economiche e non», dice **Mario Di Giulio di Pavia e Ansaldo**. «L'internazionalità costituisce poi da catalizzatore dell'impatto per ragioni connesse a una maggiore esposizione alle criticità dei propri clienti, spesso

chiamati a dovere approfondire tematiche analoghe in giurisdizioni diverse senza potere contare su un quadro uniforme di riferimento. Se si trattasse però solo di questo, di fatto si tratterebbe delle complessità comuni a tutti coloro che sono chiamati ad affrontare problematiche con un approccio multigiurisdizionale. Il tema in parola invece presuppone una conoscenza del fenomeno del quale poi si cerca di individuare la disciplina applicabile, che va oltre quelle problematiche tecniche che spesso l'avvocato è chiamato a risolvere. L'innovazione tecnologica sta chiedendo sempre più agli avvocati di conoscere i meccanismi sottostanti al fine di individuare le criticità, non limitandosi alla mera assistenza al cliente sulle criticità che il cliente stesso ha individuato ma offrendo una sensibilità che va oltre il fenomeno percepito dal medesimo cliente. Non solo, sicuramente i temi della cybersecurity e della digitalizzazione, spingono gli studi ad aumentare i propri investimenti nel campo, al fine di assicurare livelli di sicurezza ai clienti nel trattamento delle informazioni da essi forniti. Nuovi sviluppi si aprono poi a quegli studi che operano nei paesi in via di sviluppo e a supporto dei medesimi nella individuazione delle tecnologie che possono assicurare maggiore speditezza agli iter amministrativi e della giustizia e ridurre il rischio della corruzione assicurando l'effettività del *Rule of Law* quale strumento di crescita civile ed economica».

È da oltre un decennio che il mercato dei servizi legali *tour court* si interroga circa il potenziale impatto dei recenti sviluppi delle cosiddette nuove tecno-





logie. «Machine learning, big data, e modelli di Dlt sono concetti ormai più o meno noti alla maggior parte dei professionisti», spiega **Marco Giorgi**, avvocato in **Andersen in Italy**, «di fronte a questi fenomeni, le realtà professionali hanno tuttavia seguito percorsi distinti in funzione della tipologia di clientela assistita, delle capacità di investimento e in ultimo, ma non di importanza, delle competenze di settore. Le law firm internazionali e i maggiori studi nazionali hanno approcciato questi fenomeni con il duplice scopo di: ampliare i servizi offerti e intercettare le esigenze di vecchi e nuovi clienti e, implementare o applicare tali strumenti al fine di efficientare i processi professionali. Rispetto a questo obiettivo, solo pochi studi sono effettivamente riusciti a sviluppare strumenti nuovi di effettivo utilizzo, più spesso si sono adottate soluzioni già presenti sul mercato. Col tempo ci si è resi conto che le capacità applicative richiedono investimenti ingenti e competenze specifiche a oggi non presenti sul mercato. Si è manifestata la necessità di una nuova figura professionale che si ponga a metà tra l'avvocato e lo sviluppatore, che sia in grado di comprendere i predetti strumenti ma che abbia al contempo una formazione giuridica. Su queste nuove figure professionali si deciderà l'esito della competizione nel nuovo campo del legal tech».

Il settore tecnologico cresce esponenzialmente, di pari passo con la percezione che gli asset digitali siano beni reali, fonte di valore. «Tra questi, il settore assicurativo ha recepito con positività l'ondata innovativa apportata da tutto ciò che è technology-driven (non a caso, InsurTe-


ch), rendendosi protagonista di molteplici investimenti a livello italiano e internazionale», dice **Luca Marasco**, senior associate di **Eptalex - Garzia Gasperi & Partners**, «i benefici in termini di efficienza e risparmio sono enormi, ma l'InsurTech non è esente da insidie. Da un lato, infatti, il settore assicurativo è tradizionalmente sottoposto a vigilanza e regolamentazione, ma ad oggi manca una disciplina legale che colga le specificità dell'innovazione tecnologica in questo settore. Bisogna ricordare che gran parte dei prodotti innovativi si basa su sistemi di AI e sui Big Data. Per questa ragione, il tema della data quality è sempre più avvertito per far sì che l'intero settore AI non perda di credibilità».

© Riproduzione riservata

*Supplemento a cura  
di Roberto Miliacca  
rmiliacca@italiaoggi.it  
e Gianni Macheda  
gmacheda@italiaoggi.it*



**Luca Marasco**



► 22 agosto 2022



**Daniela De Pasquale**



**Italo de Feo**



**Pietro Pouchè**



**Gian Marco Rinaldi**




**Giulia Zappaterra**



**Giangiacomo Olivi**







► 22 agosto 2022



**Ivan Rotunno**



**Giovanna Boschetti**

